



Città Metropolitana
di Genova

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS 36/2023)

Sommario

Premessa	2
Art. 1 – Ambito di applicazione	2
Art. 2-Soggetti beneficiari.....	3
Art. 3 – Gruppo di lavoro	4
Art. 4 – Ripartizione del fondo di incentivazione	5
Art. 5 - Disciplina delle varianti.....	6
Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione nelle fasi.....	7
Art. 7 – Ripartizione del fondo delle incentivazioni nei ruoli	10
Art. 8 - Accertamento delle attività svolte	12
Art. 9 – Attività articolate e singole.....	12
Art. 9 bis - Attività del personale dirigenziale	12
Art. 10 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti	13
Art. 11 - Liquidazione dei compensi	13
Art.12 - Limite soggettivo dell’incentivo.	13
Art. 13 - Incentivi per attività svolte dalla centrale unica di committenza	14
Art 14 – Quota del 20%	14

Premessa

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, e disciplina i criteri per le incentivazioni delle funzioni tecniche indicate nell'allegato I.10 relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023 è menzionato come Codice.

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del Codice, sono erogati al proprio personale della Città Metropolitana di Genova, secondo le modalità indicate negli articoli successivi del presente Regolamento, in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, alle concessioni e a tutti i contratti di partenariato pubblico privato di tipo contrattuale relativi a servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.¹
2. La misura complessiva dell'incentivo è fino al 2% dell'importo, definita secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, al netto IVA, posto a base delle procedure di affidamento / appalti / concessioni di cui al comma 1, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
3. Le risorse di cui al comma 2 devono essere indicate all'interno degli stati di previsione della spesa o, comunque, all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio identificando il corrispondente impegno di spesa, prima dell'inizio dell'opera, lavoro, fornitura o servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

1. **-Allegato II.14 Articolo 32. Servizi e forniture di particolare importanza.** *Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.*

2. *Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:*

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

3. *Ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.*

4. L'80% dell'importo totale destinato agli incentivi è ripartito tra il proprio personale di cui all'art. 2, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento, (in caso di procedure finanziate con risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, la percentuale dell'importo da destinare al proprio personale è pari al 100% degli importi trasferiti). Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
5. Il restante 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 2, ad esclusione delle risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato definite dall'art. 14 del presente regolamento.
6. Le risorse di cui al comma 5 sono incrementate delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure eccedenti il limite complessivo per ciascuna unità di personale, di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
7. Alla destinazione delle risorse di cui ai commi 5-6 provvede il Direttore Generale, d'intesa con il Segretario Generale, sentiti i Responsabili di Direzione, previa comunicazione agli uffici di ragioneria dell'entità delle risorse medesime.

Art. 2-Soggetti beneficiari

1. La quota dell'80% di cui all'art. 1 comma 4 del presente Regolamento è destinata ad incentivare l'attività del personale della Città Metropolitana di Genova che ha svolto le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del Codice.

In particolare, sono destinatari della presente quota le unità di personale che svolgono le seguenti attività:

- Responsabile Unico di Progetto (RUP)
- Responsabile unico di progetto complesso
- programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione

- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario);
 - coordinamento dei flussi informativi
 - collaboratori dei suddetti soggetti, per l'esplicazione di attività tecniche legate alla procedura contrattuale indipendentemente dal profilo tecnico o amministrativo
2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative, a tempo determinato ed indeterminato della Città Metropolitana di Genova, che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del Responsabile unico del progetto (RUP).
2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del dirigente di cui al comma 1, su proposta del Responsabile unico del progetto (RUP).
3. Nel caso in cui venga nominato dal RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile di procedimento di fase di affidamento, l'individuazione del personale coinvolto nella fase di affidamento avviene su proposta del Dirigente della Stazione Unica Appaltante ovvero dal Dirigente della Centrale Acquisti a seconda della competenza all'acquisizione/affidamento.
4. In caso di partecipazione di uno o più Enti del territorio metropolitano al gruppo di lavoro relativo ad un progetto di cui Città metropolitana è soggetto attuatore, previa sottoscrizione di specifici protocolli di intesa/accordi con le Amministrazioni coinvolte che regolano i rapporti anche finanziari tra soggetto attuatore e soggetto beneficiario effettivo dell'intervento, potrà essere prevista la percezione dell'incentivo anche di personale dipendente degli Enti stessi, secondo i criteri definiti dal presente regolamento.
5. Al fine di valorizzare la professionalità del proprio personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di procedura.
6. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura ed il relativo programma di finanziamento;

- l'importo presunto posto a base di gara delle procedure di affidamento/appalti, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura;
 - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - il nominativo e il ruolo delle unità di personale che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
7. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente di cui al comma 1, su proposta del Responsabile unico del progetto (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del progetto venga svolto dal dirigente stesso.
 8. Non possono essere attribuiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.
 9. Nel caso in cui il dirigente faccia parte del gruppo di lavoro con diritto a percepire gli incentivi ai sensi dell'art.2 comma 3, il provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro, su proposta del RUP, sarà adottato dal Direttore di Direzione. Qualora anche quest'ultimo sia coinvolto, il provvedimento sarà adottato dal Segretario Generale/Direttore generale.
 10. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale e questi sia escluso dall'incentivo, le relative quote costituiscono economia.

Art. 4 – Ripartizione del fondo di incentivazione

L'effettiva quota da destinare agli incentivi è rapportata all'importo base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

Tabella A1 – Determinazione dell'incentivo in relazione all'importo

1. L'importo e la conseguente percentuale applicabile è determinata con il sistema progressivo per scaglioni.

	da	a	PE (Peso Economico) %
LAVORI	0	1.500.000	2,00
	1.500.001	5.000.000	1,60
	5.000.001	25.000.000	1,40
	25.000.001		1,20
SERVIZI E FORNITURE	500.001	1.500.000	2,00
	1.500.001	5.000.000	1,60
	5.000.001	25.000.000	1,40
	25.000.001		1,20

Tabella A2 – Determinazione dell’incentivo in relazione alla complessità

	Descrizione complessità	PC (Peso complessità)
LAVORI	Opere per le quali sono necessari lavori o componenti di significativo contenuto tecnologico e innovativo o di rilevante complessità tecnica, anche con riferimento alla esecuzione in luoghi che presentino difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche	1,15
	Opere o lavori di media complessità (restauro conservativo, ristrutturazione di manufatti esistenti, nuova costruzione di immobili ed opere, consolidamento stradale)	1,10
	Opere o lavori che comportano procedure espropriative	1,10
SERVIZI E FORNITURE	Servizi o forniture relativi a servizi o beni a significativo contenuto tecnologico e innovativo o di rilevante complessità tecnica, anche con riferimento alla esecuzione in luoghi che presentino difficoltà logistiche o particolari problematiche e vincoli	1,15
	Servizi o forniture innovativi che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze	1,10

Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:

$$2\% * PE * PC = \text{percentuale di applicare}$$

La percentuale da applicare, ove superiore, è ricondotta al 2%.

2. Negli affidamenti relativi a servizi o forniture le incentivazioni sono applicabili solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 45 comma 2 e dell’Allegato II.14 dell’art. 32 del del D.Lgs. n. 36/2023;
3. Nel caso di contratti misti, il contratto si qualifica secondo l’oggetto principale del contratto che è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

Art. 5 - Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all’art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base della procedura; l’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme stanziato rispetto all’importo contrattuale. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell’art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione nelle fasi

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal dirigente competente, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 9 bis "Attività del personale dirigenziale", secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante proprio personale:

Incentivi per lavori e opere				
Fasi del procedimento	Quota	Attività specifica	Ripartizione ordinaria	Ripartizione con accordo quadro
Programmazione della spesa per investimenti	3%	Programmazione	1%	1%
		Monitoraggio e controllo	2%	2%
Progettazione: Redazione, verifica e validazione dei progetti	25%	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; Redazione del progetto esecutivo; Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; Verifica del progetto per la validazione	25%	23%
Affidamento: Predisposizione documenti di gara	8%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi gara, capitolati, contratti, lettere di invito, ecc...)	8%	8%
Gestione accordo quadro - convenzione			---	4%
Esecuzione* - Direzione lavori	59%	Direzione dei lavori Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) Coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione Direzione dell'esecuzione del contratto Collaboratori del direttore dell'esecuzione	59%	57%
Collaudo - tecnico amministrativo, regolare esecuzione e statico	5%	Collaudo tecnico-amministrativo; Regolare esecuzione; Collaudo statico (ove necessario)	5%	5%
* In caso di affidamento a professionista esterno di una o più funzioni afferenti alla fase, la percentuale relativa alla funzione esternalizzata è ridotta al 5%; le funzioni tecniche svolte dal personale interno sono incentivate integralmente.				

Incentivi per servizi				
Fasi del procedimento	Quota	Attività specifica	Ripartizione ordinaria	Ripartizione con accordo quadro
Programmazione della spesa per investimenti	3%	Programmazione	1%	1%
		Monitoraggio e controllo	2%	2%
Progettazione: Redazione, verifica e validazione dei progetti	25%	Redazione del progetto unico livello Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione Verifica del progetto per la validazione	25%	25%
Affidamento: Predisposizione documenti di gara	25%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi gara, capitolati, contratti, lettere di invito, ecc...)	25%	25%
Gestione accordo quadro - convenzione				10%
Esecuzione *	42%	Coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione Direzione dell'esecuzione del contratto Collaboratori del direttore dell'esecuzione	42%	32%
Collaudo: regolare esecuzione e verifica di conformità	5%	Certificato di Regolare esecuzione; Certificato di Verifica conformità	5%	5%
* In caso di affidamento a professionista esterno di una o più funzioni afferenti alla fase, la percentuale relativa alla funzione esternalizzata è ridotta al 5%; le funzioni tecniche svolte dal personale interno sono incentivate integralmente.				

Incentivi per forniture				
Fasi del procedimento	Quota	Attività specifica	Ripartizione ordinaria	Ripartizione con accordo quadro
Programmazione della spesa per investimenti	3%	Programmazione	1%	1%
		Monitoraggio e controllo	2%	2%
Progettazione: Redazione, verifica e validazione dei progetti	57%	Redazione del progetto unico livello Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione Verifica del progetto per la validazione	57%	53%
Affidamento: Predisposizione documenti di gara	25%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi gara, capitolati, contratti, lettere di invito, ecc...)	25%	25%
Gestione accordo quadro - convenzione				12%
Esecuzione*	10%	Coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione Direzione dell'esecuzione del contratto Collaboratori del direttore dell'esecuzione	10%	5%
Collaudo: Verifica di conformità		Certificato di Verifica conformità	5%	2%
* In caso di affidamento a professionista esterno di una o più funzioni afferenti alla fase, la percentuale relativa alla funzione esternalizzata è ridotta al 5%; le funzioni tecniche svolte dal personale interno sono incentivate integralmente.				

Incentivi per appalti misti servizi e lavori				
Fasi del procedimento	Quota	Attività specifica	Ripartizione ordinaria	Ripartizione con accordo quadro
Programmazione della spesa per investimenti	3%	Programmazione	1%	1%
		Monitoraggio e controllo	2%	2%

Progettazione: Redazione, verifica e validazione dei progetti	12%	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (ove necessario) Redazione del progetto secondo i livelli progettuali previsti dalla prevalenza della tipologia di appalto (progetto fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo o livello unico) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; Verifica del progetto per la validazione	12%	12%
Affidamento: Predisposizione documenti di gara	20%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi gara, capitolati, contratti, lettere di invito, ecc...)	20%	20%
Gestione accordo quadro – convenzione				10%
Esecuzione *	60%	In relazione alle differenti tipologie (lavori, servizi, forniture): Direzione dei lavori Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) Coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione Direzione dell'esecuzione del contratto Collaboratori del direttore dell'esecuzione	60%	50%
Collaudo - tecnico amministrativo, regolare esecuzione e statico	5%	In relazione alle differenti tipologie (lavori, servizi, forniture): Collaudo tecnico-amministrativo; Regolare esecuzione; Certificato di Verifica conformità Collaudo statico (ove necessario)	5%	5%
* In caso di affidamento a professionista esterno di una o più funzioni afferenti alla fase, la percentuale relativa alla funzione esternalizzata è ridotta al 5%; le funzioni tecniche svolte dal personale interno sono incentivate integralmente.				

- All'attività di coordinamento dei flussi informativi compete la quota dell'1% della fase del procedimento ovvero dell'attività specifica a cui si riferisce, con conseguente riduzione della corrispondente quota correlata alla medesima fase del procedimento ovvero dell'attività specifica.

Art. 7 – Ripartizione del fondo delle incentivazioni nei ruoli

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) Competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) Tipologia di incarichi svolti in relazione alla categoria di inquadramento.
2. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività in rapporto alla singola attività specifica (indicata nell'art.2 del presente Regolamento).

In particolare:

- a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del progetto e di responsabile unico di procedimento,
 - b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti,
 - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redazione del progetto esecutivo, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di verifica del progetto ai fini della sua validazione, predisposizione dei documenti di affidamento, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,
 - d) il personale al quale è stata formalmente affidata la definizione della documentazione di gara,
 - e) il personale addetto al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,
 - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto,
 - g) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo e statico ovvero di verifica del progetto per la sua validazione e verifica di conformità e regolare esecuzione,
 - h) il personale tecnico – amministrativo che collabora con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti,
 - i) il personale amministrativo addetto alla gestione finanziaria delle opere, lavori e forniture interessate e dei correlati incentivi spettanti.
3. I collaboratori tecnici o amministrativi sono invece coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile (o ai responsabili) dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
 4. Nel caso in cui ad una stessa unità di personale siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 8 - Accertamento delle attività svolte

1. Compilate le singole fasi del procedimento, il dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso, secondo quanto definito dall'art. 3.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per i lavori, servizi o forniture oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall' art. 10.

Art. 9 – Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 9 bis - Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. La costituzione del gruppo di lavoro, l'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente di norma il dirigente sovraordinato secondo l'organizzazione dell'Ente ovvero dal Segretario/Direttore Generale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al precedente art. 8.
4. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso di norma il dirigente sovraordinato secondo l'organizzazione dell'Ente ovvero dal Segretario/Direttore Generale, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 11.

Art. 10 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone con proprio atto la riduzione dell'incentivo spettante nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
3. La somma che residua viene inserita all'interno della quota del 20% di cui all'art. 1 comma 5 del presente regolamento.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, non sono computati gli incrementi di costi e tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art 120 del Codice.

Art. 11 - Liquidazione dei compensi

1. Il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs.18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dal personale di Città Metropolitana di Genova alla liquidazione dei compensi. Il dirigente provvede alla liquidazione dei compensi alle unità di personale che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all' art. 8 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
 - per la fase di programmazione: approvazione programma triennale dei lavori e per le forniture di beni e servizi;
 - per la fase di affidamento: avvenuta aggiudicazione
 - per la fase di esecuzione: liquidazione annuale in percentuale allo stato di avanzamento dei lavori, servizi, forniture ovvero a saldo dell'esecuzione del contratto
 - per la fase di collaudo: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattassi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattassi di servizi o di forniture).

Art.12 - Limite soggettivo dell'incentivo.

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 14.

Art. 13 - Incentivi per attività svolte dalla centrale unica di committenza

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 8 del Codice, per le funzioni tecniche svolte dal personale della Stazione Unica Appaltante in qualità di centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento in appalto, in concessione ovvero tramite i contratti di partenariato pubblico privato di tipo contrattuale di lavori, servizi e forniture, l'ente o ciascuno degli enti convenzionati sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla Stazione Unica Appaltante, a titolo di quota - incentivo una somma pari al 25% dell'importo calcolato secondo quanto previsto dall'art. 4.
2. Nel caso di affidamento tramite concessione o altre forme di partenariato pubblico privato di lavori ovvero di servizi, l'importo da versare da ciascuno degli enti convenzionati per le funzioni tecniche svolte dalla Città metropolitana in qualità di centrale di committenza è determinata nell' 8% delle percentuali calcolate secondo quanto previsto dall'art.4 del presente regolamento.
3. Nel caso in cui le attività per le quali sono riconosciuti gli incentivi siano state svolte esclusivamente per conto dell'ente o degli enti convenzionati l'80% di tale somma è destinata al personale del servizio Stazione Unica appaltante. Nel caso in cui la procedura di gara svolta dalla Stazione Unica appaltante sia stata condotta anche nell'interesse diretto di Città Metropolitana, la somma versata dall'ente o da ciascuno degli enti convenzionati è destinata anche al personale assegnato agli altri servizi coinvolti nelle fasi di progettazione ed esecuzione.
4. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile della Stazione Unica Appaltante, nel rispetto del comma 4 dell'art. 9 bis "Attività del personale dirigenziale", tenuto conto delle professionalità necessarie. La costituzione del gruppo di lavoro avviene secondo quanto previsto dall'art. 3.
5. Il dirigente responsabile del servizio Stazione Unica appaltante, ovvero altro dirigente secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 bis "Attività del personale dirigenziale" liquida gli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dalle unità di personale beneficiarie dei compensi, dopo l'aggiudicazione della procedura da parte del Comune convenzionato.

Art 14 – Quota del 20%

1. La quota di cui all'art. 1, c. 5, è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 12
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 10;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.